

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 968/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2012

che aggiunge al contingente di pesca 2012-2013 per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia nella campagna 2011-2012 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (2) Per la campagna di pesca 2011-2012, il regolamento (UE) n. 716/2011 del Consiglio ⁽²⁾ ha assegnato alla Francia un contingente di 2 970 tonnellate di acciuga nel Golfo di Biscaglia.
- (3) Tuttavia, tenendo conto degli scambi di possibilità di pesca a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽³⁾, dei trasferimenti di contingenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, e/o della riassegnazione e della detrazione delle possibilità di pesca

a norma degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾, il contingente assegnato alla Francia per lo stock in questione nel corso della campagna 2011-2012 ammontava a 6 362 tonnellate.

- (4) Al termine della campagna di pesca in questione, le catture di acciuga nel Golfo di Biscaglia dichiarate dalla Francia ammontavano a 4 198 tonnellate.
- (5) La Francia ha chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che una parte del suo contingente di acciuga per la campagna 2011-2012 sia riportata alla campagna successiva. Entro i limiti indicati dal suddetto regolamento, i quantitativi riportati devono essere aggiunti al contingente stabilito dal regolamento (UE) n. 694/2012 del Consiglio ⁽⁵⁾ per la campagna 2012-2013.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia assegnato alla Francia dal regolamento (UE) n. 694/2012 è aumentato di 636 tonnellate.

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2011/2012	Catture 2011/2012	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2012/2013 reg. 694/2012	Contingente riveduto 2012/2013
FRA	ANE/08	Acciuga	VIII (Golfo di Biscaglia)	6 362 t	4 198 t	65,9 %	636 t	2 070 t	2 706 t

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.⁽²⁾ GU L 193 del 23.7.2011, pag. 11.⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.⁽⁴⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 203 del 31.7.2012, pag. 26.